



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
PATRIMONIO**

Approvato dal Consiglio Generale il 3 dicembre 2020

SOMMARIO

TITOLO I - PREMESSE	3
Articolo 1 (Ambito di applicazione).....	3
Articolo 2 (Definizioni).....	3
TITOLO II - PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 3 (Finalità del processo di gestione del patrimonio).....	4
Articolo 4 (Operazioni in derivati).....	5
Articolo 5 (Fondo di stabilizzazione delle erogazioni).....	6
TITOLO III – ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO	6
Articolo 6 (Separazione dei ruoli e responsabilità)	6
Articolo 7 (Consiglio Generale).....	6
Articolo 8 (Comitato di Amministrazione).....	7
TITOLO IV - INVESTIMENTI	9
Articolo 9 (Composizione degli investimenti)	9
Articolo 10 (Criteri di selezione degli investimenti).....	9
Articolo 11 (Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti).....	9
Articolo 12 (Investimenti strategici).....	10
Articolo 13 (Conflitto di interessi).....	10
TITOLO V - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E NORMA TRANSITORIA	10
Articolo 14 (Pubblicità).....	10

TITOLO I - PREMESSE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, di seguito "Fondazione", definisce gli obiettivi ed i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Protocollo di Intesa) in data 22 aprile 2015.
2. Il Regolamento tiene conto della natura della Fondazione, quale soggetto privo di finalità di lucro che effettua investimenti coerenti con la propria natura di investitore istituzionale avente un orizzonte temporale di lungo periodo.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per "Investimenti strategici", quelli definiti tali con delibera del Comitato di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata;
 - b) per "Banca conferitaria", quella di cui all'art. 1 del D.Lgs 153/1999, vale a dire la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA;
 - c) per "Investimenti correlati alla missione", quelli in società e/o attività che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali e sono funzionali allo sviluppo del territorio di riferimento della Fondazione o ad operazioni di sistema tra Fondazioni;
 - d) per "Investimenti immobilizzati", quelli che, normalmente, fin dal momento dell'acquisto sono destinati a rimanere tali per un periodo medio-lungo (uguale o superiore a 5 anni);
 - e) per "Investimenti non immobilizzati", quelli che hanno un orizzonte temporale di breve periodo (inferiore a 5 anni);
 - f) per "Attivo", il totale delle attività esposte nello Stato Patrimoniale del Bilancio di ciascun esercizio;
 - g) per "Linee generali della gestione del patrimonio e politica degli investimenti", gli indirizzi di carattere generale forniti dal Consiglio Generale nell'ambito dei documenti programmatici, a cui il Comitato di Amministrazione si deve conformare nell'attività di gestione del patrimonio;

- h) per “Strategie operative”, quelle che il Comitato di Amministrazione approva di norma entro la fine di ogni anno e che prevedono le modalità e i limiti con cui gestire il patrimonio nell’anno successivo, nell’ambito sempre delle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti adottate dal Consiglio Generale;
 - i) per “Gestori esterni”, gli intermediari abilitati alla gestione del patrimonio cui è affidato un mandato di gestione discrezionale;
 - j) per “Controparti”, gli intermediari con cui la Fondazione opera direttamente nella gestione del patrimonio, quali ad esempio Banche, Sim, Società di Gestione di Fondi/Sicav, Compagnie di Assicurazione, ecc.;
 - k) per “Partecipazioni qualificate”, quelle superiori al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria e/o al 5% del capitale sociale se detenute in società quotate e quelle superiori al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria e/o al 25% del capitale sociale se detenute in società non quotate;
 - l) per “Documenti programmatici”, il Documento Programmatico Pluriennale e il Documento Programmatico Previsionale Annuale, documenti con cui la Fondazione programma le proprie attività future;
 - m) per “Struttura operativa”, l’insieme delle persone in servizio presso la Fondazione;
2. Ai fini del presente Regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e/o integrazioni.

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 3

(Finalità del processo di gestione del patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è gestito nel rispetto delle norme di legge e di Statuto ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità; lo stesso è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità, mirando ad ottimizzare i risultati e contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione, alla complessità e alle caratteristiche del relativo portafoglio.
2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la salvaguardia del valore del patrimonio valutando anche, qualora lo si ritenga opportuno, forme di copertura del rischio, in aderenza con la Carta delle Fondazioni e il Protocollo di Intesa;
 - b) il conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all’attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi stabiliti dalla Fondazione nei propri documenti programmatici;

- c) stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento.
3. La Fondazione ritiene che gli obiettivi di cui al precedente comma siano conseguibili con un'adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio.
 4. Al momento delle scelte di investimento la Fondazione adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto.
 5. Nella diversificazione del rischio dei propri investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto (intendendo per tale una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte) non sia complessivamente superiore a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, dello Statuto della Fondazione.
 6. Ai fini del computo del limite di cui al comma precedente, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo dello stato patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Inoltre, nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività - rappresentata o meno da strumenti finanziari - nei confronti di un singolo soggetto, intendendo per tale una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte.
 7. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, secondo quanto previsto dalla legge.
 8. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne ma può essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati a norma di legge, secondo indirizzi generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione che saranno definiti dal Consiglio Generale.
 9. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio complessivo, secondo l'ultimo bilancio approvato.
 10. La Fondazione, nel perseguire efficienza ed economicità della gestione, può decidere di avvalersi di forme di cooperazione e/o di avvalersi di altre strutture di Fondazioni della stessa natura.

Articolo 4

(Operazioni in derivati)

1. I contratti e gli strumenti derivati possono essere utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, quali ad esempio le operazioni put e call.
2. Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato.

Articolo 5

(Fondo di stabilizzazione delle erogazioni)

1. La Fondazione si prefigge, tra i propri obiettivi, quello di alimentare e mantenere un Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, al fine di fronteggiare gli effetti della volatilità dei mercati sul risultato di gestione.
2. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del Fondo vengono definite nei documenti programmatici, con l'intento di perseguire un più generale equilibrio erogativo di medio-lungo periodo, di garantire la copertura degli assunti impegni pluriennali e di sostenere specifici progetti di valenza ampia; le risorse del Fondo possono inoltre essere utilizzate in caso di situazioni di necessità e/o urgenza.

TITOLO III - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Articolo 6

(Separazione dei ruoli e responsabilità)

1. Gli Organi della Fondazione operano secondo le attribuzioni definite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
2. Il Collegio Sindacale vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate ed i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Articolo 7

(Consiglio Generale)

1. E' di competenza del Consiglio Generale la definizione degli indirizzi generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, ai sensi dell'articolo 14, comma 14, dello Statuto della Fondazione. Nello specifico, sono demandate al Consiglio Generale:
 - a) la definizione, nell'ambito dei documenti programmatici, delle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti, con riferimento agli obiettivi di rendimento legati ai livelli erogativi tempo per tempo individuati e nel rispetto del principio generale di protezione e conservazione del patrimonio;
 - b) l'elaborazione di indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici;
 - c) l'individuazione degli obiettivi di consistenza e l'utilizzo del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, su proposta del Comitato di Amministrazione;
 - d) le decisioni in merito alle operazioni attinenti la Banca conferitaria, su proposta del Comitato di Amministrazione;

- e) la verifica, almeno annuale, sulla base delle rendicontazioni fornite dal Comitato di Amministrazione, della coerenza dell'attività di gestione del patrimonio con le Linee generali dallo stesso definite.
3. 2. Il Consiglio Generale, ove ritenuto opportuno, può istituire una Commissione consultiva per la gestione del patrimonio, formata da componenti dello stesso Consiglio, a cui affidare esclusivamente poteri consultivi e di monitoraggio degli investimenti.

Articolo 8

(Comitato di Amministrazione)

1. Sono di esclusiva competenza del Comitato di Amministrazione le deliberazioni concernenti le operazioni di investimento e disinvestimento e, più in generale, la gestione del patrimonio della Fondazione, nel rispetto degli indirizzi generali di impiego del patrimonio stabiliti dal Consiglio Generale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, numero 10, dello Statuto della Fondazione. Nello specifico, sono demandate al Comitato di Amministrazione, sempre nel rispetto delle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti definite dal Consiglio Generale:

- a) la gestione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, attraverso l'assunzione delle relative delibere di investimento e/o disinvestimento; da comunicarsi al Consiglio Generale nella sua prima seduta utile;
- b) l'amministrazione degli investimenti strategici e l'esercizio dei relativi diritti economici e amministrativi;
- c) l'individuazione dei criteri di scelta delle controparti con cui operare;
- d) l'individuazione - in aderenza con l'art. 3 della Carta delle Fondazioni "gestione del patrimonio"- dei criteri di selezione dei soggetti abilitati- advisor e/o gestori professionali- a cui affidare - con mandati discrezionali - la gestione, in tutto o in parte, del patrimonio, ove ritenuto opportuno;
- e) l'individuazione dei consulenti di cui avvalersi ed il relativo affidamento dell'incarico;
- f) l'adozione, con cadenza annuale, di strategie operative;
- g) la verifica, almeno annuale, dell'andamento degli investimenti;
- h) la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e delle relative responsabilità della struttura operativa;
- i) l'informativa al Consiglio Generale in merito ad operazioni riguardanti la Banca conferitaria, al fine dell'assunzione delle decisioni spettanti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) del presente Regolamento;

2. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione; in particolare nella Nota Integrativa la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

TITOLO IV - INVESTIMENTI

Articolo 9

(Composizione degli investimenti)

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti a breve e a medio-lungo termine, quotati e non quotati. I primi sono investimenti non immobilizzati che hanno l'obiettivo di cogliere le opportunità che i mercati finanziari possono offrire nel breve periodo, mentre i secondi - tra cui rientrano gli investimenti strategici - sono immobilizzati con caratteristiche tali da sostenere uno scenario di investimento pluriennale.
2. Gli investimenti, oltre che per durata, sono tendenzialmente diversificati per tipologia di strumento finanziario, per settore, per area geografica e per divisa.
3. Per gli investimenti in beni immobili la Fondazione opererà nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 7 comma 3 bis del D.lgs 153/1999.

Articolo 10

(Criteri di selezione degli investimenti)

1. In attuazione delle Linee generali definite dal Consiglio Generale e delle strategie operative adottate dal Comitato di Amministrazione, si tiene debitamente conto, nella selezione degli investimenti, dei seguenti elementi:
 - a) classi di attivo;
 - b) redditività;
 - c) durata;
 - d) liquidabilità.
2. Il patrimonio della Fondazione, strumentale ai fini erogativi, può essere costituito da:
 - Partecipazioni nella società bancaria conferitaria;
 - Attività finanziarie conferite in gestione ad operatori esterni o gestite in via diretta dalle strutture della Fondazione;
 - Attività immobiliari strumentali e non strumentali.

Articolo 11

(Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti)

1. Nel perseguire l'obiettivo di ottenere un'adeguata redditività il Comitato di Amministrazione deve operare per il contenimento dei rischi d'investimento attraverso la più opportuna diversificazione.

Articolo 12

(Investimenti strategici)

1. Gli investimenti strategici sono definiti tali dal Comitato di Amministrazione con apposita delibera.

2. Il portafoglio strategico è oggetto di costante monitoraggio e di sistematica attenzione, al fine di verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.

3. Gli investimenti strategici devono essere ispirati a criteri di prudenza e la loro realizzabilità e mantenimento sono correlati alla:

- a) capacità di generare, nel tempo, rendimenti economici positivi;
- b) presenza di un livello di rischiosità in linea con quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- c) futura liquidabilità;
- d) generazione di ricadute sul territorio di riferimento.

Articolo 13

(Conflitto di interessi)

1. Nell'ambito dell'attività di gestione del patrimonio, il Comitato di Amministrazione tiene conto di eventuali situazioni di conflitto di interessi tra i componenti gli organi ed i soggetti esterni, quali intermediari finanziari, gestori proponenti l'investimento e/o consulenti, dall'altro; a tal fine hanno rilevanza eventuali partecipazioni qualificate detenute nelle società interessate dal proposto investimento o incarichi ricoperti nei relativi organi societari. Le situazioni di conflitto di interessi devono essere dichiarate dai soggetti interessati, i quali non possono partecipare alle relative deliberazioni, a meno di incarichi ricoperti su designazione e per conto della stessa Fondazione; eventuali situazioni di conflitto di interessi riguardanti la struttura con delega operativa devono essere riferite al Comitato di Amministrazione.

TITOLO V - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E ENTRATA IN VIGORE

Articolo 14

1. Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito internet della Fondazione ed entra in vigore il giorno dell'approvazione del Consiglio Generale ed ha efficacia per le future operazioni patrimoniali.